

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2602)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 maggio 1976*  
(V. Stampato n. 4534)

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(BONIFACIO)

**dal Ministro delle Finanze**

(STAMMATI)

**e dal Ministro della Difesa**

(FORLANI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 20 maggio 1976*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
19 maggio 1976, n. 266, concernente elevazione del limite  
di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e  
militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei  
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e  
del Corpo della guardia di finanza

---

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente l'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con le seguenti modificazioni:

dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

*Art. 3-bis.*

« In deroga a quanto previsto nell'articolo 1 e nel primo comma dell'articolo 2 del presente decreto e per un periodo di un anno a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza possono chiedere, con domanda da presentarsi nel termine previsto per l'inoltro della documentazione pensionistica, che nei loro confronti siano applicati i più bassi limiti di età rispettivamente previsti dagli articoli 26 e 93 della legge 18 febbraio 1963, numero 173 e dall'articolo 3 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090.

In tal caso la cessazione dal servizio si considera ad ogni effetto avvenuta per età ».

*Decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 19 maggio 1976.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di elevare il limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di finanza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

DECRETA:

### Articolo 1.

Per soddisfare le eccezionali esigenze relative all'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario, il limite di età di cui agli articoli 26, 93 e 114 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è elevato ad anni cinquantotto.

### Articolo 2.

A modifica di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090, il limite di età per la cessazione dal servizio continuativo degli appuntati e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è elevato ad anni cinquantasei.

Il limite di età stabilito dal primo comma dell'articolo 31 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e dal primo comma dell'articolo 39 della legge 3 agosto 1961, n. 833, per il collocamento in congedo assoluto, rispettivamente dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, è elevato ad anni cinquantotto.

### Articolo 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno efficacia per anni cinque a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

### Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 19 maggio 1976.

LEONE

MORO — BONIFACIO — STAMMATI —  
FORLANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.